

*LA NUOVA FRONTIERA DEI CONTI DEDICATI:
IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO*

Opportunità applicative: un caso di mantenimento

22 giugno 2021

Giuseppa Maria Pulvirenti

Notaio in Parma

Un'applicazione al Contratto di Mantenimento



scarsa efficienza dei meccanismi che
dovrebbero assicurare l'adempimento al
vitalizzando

Tonino e Elena



Tonino è vedovo e senza discendenti né ascendenti, ha un discreto patrimonio ma l'età avanza e vorrebbe assicurarsi ogni tipo di cura e assistenza morale e materiale variabile in relazione alle mutevoli sue esigenze nel tempo, non ha redditi cospicui salvo una modesta pensione di anzianità e i risparmi di una vita.

Elena è una infermiera professionale



conosce Tonino e le Sue abitudini da tanti anni
poiché si è presa cura della moglie per lunghi otto
anni di malattia e ora continua a prendersi cura di Lui
percependo un compenso minimo

Giovanni è un cugino



ha sempre aiutato Tonino,
ma anche Lui non sarebbe in grado di assicurare a Tonino
le cure di cui quest'ultimo necessita

Le possibili soluzioni:

- 1) Donazione modale
- 2) Contratto di mantenimento
- 3) Contratto di affidamento fiduciario



VARIABILI



**l'inadempimento dell'onere determinante
comporterebbe la risoluzione della donazione**

servirebbe a Tonino?



ALTERNATIVA EFFICIENTE

IL CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO FIDUCARIO



Contratto di affidamento fiduciario definizione strutturale:

un soggetto, **affidante TONINO**, conviene con un altro, **affidatario GIOVANNI**, l'individuazione di taluni **beni** da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un **programma**, la cui attuazione è rimessa all'affidatario sotto la vigilanza del **garante**



**ALTERNATIVA EFFICIENTE
IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
FIDUCARIO
- LA STRUTTURA**

1) LE PARTI:

- l'affidante = Tonino vitaliziando
- l'affidatario fiduciario : Cugino Giovanni
- il garante del contratto= AVVOCATO - AdS
- il beneficiario patrimoniale = vitaliziante



Alternativa efficiente: il C di affidamento

Fondo Affidato: l'appartamento e i risparmi o altri beni

Termine del contratto: la morte di Tonino



BENEFICIARIO: 2 valenze

Beneficiario delle prestazioni Tonino
BENEFICIARIO DI SPETTANZE reddituali vitalizie di
importo non prefissato, qualitativamente e
qualitativamente variabili in relazione ai bisogni



Beneficiari finali del patrimonio residuo eventuale Elena o
chi subentrerà nell'obbligo di prestare assistenza

beneficiario obbligato ad una prestazione



Gerarchia tra le posizioni beneficiarie

Posizione beneficiaria successiva

CONFLITTO

Beneficiari dell'affidamento:
variabilità del contenuto patrimoniale delle posizioni
beneficiarie



CLAUSOLA Art. Il "Programma dell'Affidamento"

a. Il Programma convenuto tra l'Affidante e l'Affidatario Fiduciario, che quest'ultimo si obbliga ad attuare, consiste nell'assicurare all'Affidante la realizzazione del suo miglior Progetto di Vita in relazione al variare delle sue condizioni di salute e pertanto:

i. nel garantirgli la corresponsione o l'impiego a suo vantaggio delle somme delle quali si trovi ad avere necessità nel corso della Durata del Contratto:

- a. per ragioni di malattia o di assistenza personale;
- b. o per la difficoltà di mantenere altrimenti il proprio consueto tenore di vita;

ii. senza pregiudizio per questa finalità, nel procedere, una volta mancato l'Affidante, all'attribuzione del Fondo Affidato Residuo al Beneficiario Finale dell'Affidamento (chi abbia adempiuto all'obbligo di prestare assistenza all'Affidante) previa estinzione di ogni passività



VARIABILI

La sede giudiziaria è per definizione inidonea a soddisfare tempestivamente l'interesse del vitaliziando



Preminenza del programma che deve durare:

NO RISOLUZIONE

SOSTITUZIONE del vitalizante

ALIENAZIONE bene



Preminenza del programma che deve durare:

- a) morte - incapacità dell'affidatario
- b) morte - incapacità del garante
- c) morte o incapacità del B obbligato

(AUTOTUTELA-AUTORIZZAZIONE)



Negozi autorizzativo:

in caso di inerzia dell'affidatario fiduciario

il garante è legittimato a sostituire l'affidatario fiduciario



CLAUSOLA Art. 13

Esclusione di talune azioni contrattuali; autotutela

A. Le parti convengono che la Realizzazione del Programma dell'Affidamento richiede che numerose circostanze non diano luogo agli ordinari rimedi del diritto civile, i quali farebbero venir meno o indebolirebbero il Programma, più conveniente essendo la via dell'autotutela

B. Le parti, quindi, rinunciano, ciascuna per quanto di competenza e comunque per sé e i propri aventi causa:

i. all'azione di adempimento e all'azione di risoluzione del Contratto per inadempimento, potendosi in tal caso ricorrere all'esercizio dei poteri derivanti dal Negozio di Autorizzazione qui di seguito disciplinato;

ii. all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità, potendo l'Affidatario Fiduciario essere liberato per mezzo di cessione del Contratto come di seguito disciplinata.



CLAUSOLA Art. 14 Negozio di autorizzazione; il "Soggetto legittimato".

A. Il termine "Soggetto legittimato" indica:

- i. l'Affidante;
- ii. mancato costui: il Garante del Contratto.

B. l'Affidatario Fiduciario, per sé e per i propri aventi causa,

i. consente che il Soggetto legittimato sia titolare di poteri sul Fondo Affidato e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario a tutela del Programma dell'Affidamento; e dunque

ii. lo autorizza a compiere gli atti, anche aventi effetti reali, che egli ritenga:

a. sul Fondo Affidato, quale il suo trasferimento dal patrimonio di un affidatario fiduciario cessato al patrimonio dell'Affidatario Fiduciario che per qualsiasi causa sia stato a lui sostituito

b. e sulla posizione contrattuale dell'Affidatario Fiduciario, quale la sua sostituzione nei rapporti derivanti dal Contratto con altro Affidatario Fiduciario.

C. I poteri scaturenti dal negozio di autorizzazione sono poteri fiduciari, ai quali si applica quanto detto con riferimento ai poteri dell'Affidatario Fiduciario.





Valutiamo i diversi interessi:
la preminenza di Tonino

L'affidante- Vitaliziando

verrà adeguatamente sovvenuto ed assistito

Valutiamo i diversi interessi:

Elena

Il vitalizante è beneficiario patrimoniale
successivo de residuo



Valutiamo i diversi interessi:

dal punto di vista del bene:


Senza il consenso del garante non potrà essere venduto

VIGILERA' affinché mantenga la giusta consistenza del
fondo affidato



Valutiamo i diversi interessi:
dal punto di vista della generale economia del
negozio il c aff fid :

il fondo affidato è **tutelato**



non può essere aggredito dai creditori di Elena né dai
creditori dell'affidatario fiduciario



AUTOTUTELA

previene la via giudiziaria

previene i conflitti e li compone



L'INDIPENDENZA DELL'AFFIDATARIO
è necessaria per la configurazione del contratto
di affidamento fiduciario



Relatore:

Giuseppa Maria Pulvirenti

Professionista iscritto nel Registro dei professionisti Accreditati

Referente su Parma dell'Associazione «Il trust in Italia»

Trustee abilitato all'Università di San Marino

notaio in Parma

notaio@notaiopulvirenti.it

www.notaiopulvirenti.it